

**GIURISPRUDENZA CASA****ASSEMBLEA, CONTA L'AVVISO DI GIACENZA**

«In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile, è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale». Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 23396/17, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

